



Comune di Palestrina
Provincia di Roma

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

28.6.2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

Art. 1. - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso,
3. Nel caso in cui il servizio di riscossione dell'Imposta Municipale Propria venisse dato in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al servizio affidato, disciplinati dal presente Regolamento, si intendono conferiti al concessionario.

Art. 2. - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di:
 - **fabbricati**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - **aree fabbricabili**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, ovvero che l'area sia soggetta ad edificabilità di fatto;
 - **terreni** :
 - i terreni agricoli adibiti alle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa;
 - gli altri terreni, diversi dalle aree edificabili, non coltivati ovvero utilizzati per attività diverse da quelle agricole ovvero sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. **Altresi è soggetto passivo, sensi del comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, l'ex coniuge affidatario della casa coniugale a seguito di**



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione.

ART. 4. - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
Categoria catastale D/5	80

3. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione l'inagibilità



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. del 06 giugno 2001, n. 380. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati; precarie condizioni igienico sanitarie. Non sono da ritenersi inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopra citate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto. L'agevolazione ha decorrenza dall'anno d'imposta per il quale è stata presentata al Comune apposita dichiarazione.

6. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita della stessa area ovvero di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
8. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è di competenza dell'ufficio tecnico comunale. La mancata comunicazione comporta la non applicabilità delle sanzioni e degli interessi.
9. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.
10. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero, a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

11. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

Art. 5. - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE ASSIMILAZIONI

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui ai successivi commi 5 e 6.
4. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliari adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno;
5. **Ai fini dell'imposta municipale propria si considera abitazione principale la ex casa coniugale assegnata al coniuge ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento.**
6. In base al presente regolamento, è altresì assimilata all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
7. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

Art. 6. - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

- a. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale di residenza, purché siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale sopra citata. Il regime agevolato, previsto per l'abitazione principale di residenza, si applica alle pertinenze che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano:
 - a. classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);
 - b. direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza.
2. Le agevolazioni suddette competono fino ad un massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 7. - FABBRICATI STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

1. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
 - alla protezione delle piante;
 - alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ART. 8 – ALIQUOTE

1. Il Comune delibera le aliquote relative alla presente imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

2. In caso contrario si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge come modificate con il presente articolo.
3. **L'aliquota di base per l'anno di imposta 2012 viene modificata, in aumento, di 0,23 punti percentuali fissandola nella misura dello 0,99 per cento;**
4. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze per l'anno di imposta 2012 viene modificata, in aumento, di 0,11 punti percentuali fissandola nella misura dello 0,51 per cento;;**
5. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 9 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
 - a. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.
 - g. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di dicembre dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili utilizzati per fini non commerciali);



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

- h. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Art. 10. - MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 4, le aliquote come stabilite all'articolo 5.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
4. L'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.
5. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
6. I versamenti dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. **A decorrere dal 1° dicembre 2012, ai sensi dell'art 13 comma 12 del D.L. n. 201/2011, il versamento dell'IMU potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale.**
7. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.
9. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per il fabbricato rurale iscritto nel catasto terreni che, ai sensi dell'articolo 14ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere dichiarato al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, deve essere versata in una unica soluzione entro il 16 dicembre.
10. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00.
11. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

Articolo 11 - RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,.
2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
3. Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.
4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 12. - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
4. Salvo che il legislatore ponga ulteriori adempimenti a carico del contribuente, lo stesso è obbligato a presentare la dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Art. 13. - COMUNICAZIONI



Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai **commi 8 e 9 dell'articolo 3** del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno di riferimento.

*leggasi commi 5 e 6
dell'Art. 5



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

Art. 14. - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. L'ufficio non procede ad emettere atti di imposizione quando l'importo complessivo non supera € 12,00.
4. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 13 e 14, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
5. 2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Art. 15. – SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

Art. 16. – RISCOSSIONE

1. **La gestione delle attività, funzioni e servizi relative all'accertamento, alla liquidazione e riscossione spontanea/ordinaria viene effettuata direttamente da Comune o tramite concessionario, ovvero avvalendosi di proprie società partecipate.**



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

2. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97, ovvero avvalendosi di proprie società partecipate.
4. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 20,00.

Art. 17. - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento.
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso tributi, maturano gli interessi annui in misura pari a 1 punto percentuale oltre il tasso legale vigente nel periodo oggetto di rimborso. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il maggior versamento;
3. Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate in materia di tributi comunali a carico del contribuente o utente
4. Non si darà luogo a rimborso per gli importi inferiori a € 12,00.

Articolo 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art. 19. - INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

1. Per incentivare l'attività di controllo sono attribuiti annualmente dietro presentazione di apposito progetto, da approvarsi con deliberazione di Giunta, compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi che ha partecipato a tale attività, fermo restando che l'eventuale previsione del legislatore di specifici incentivi al suddetto personale, si intende automaticamente recepita dal presente Regolamento.

Art. 20 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e all'art. 13 del D.L. 201/2011, ed ogni altra normativa vigente applicabile all'imposta municipale propria comprese le disposizioni di cui al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 21. - ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall'art. 27 della legge 28.11.2001 n. 448.



COMUNE DI PALESTRINA

Provincia di Roma

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

INDICE

Art. 1. - AMBITO DI APPLICAZIONE	p.1
Art. 2. - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA	p.1
Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	p.1
Art. 4. – BASE IMPONIBILE	p.2
Art. 5. – ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE ASSIMILAZIONI	p.4
Art. 6. – ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI	p.5
Art. 7. – FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA	p.5
Art. 8. - ALIQUOTE	p. 5
Art. 9. - ESENZIONI	p.6
Art. 10. - MODALITÀ DI VERSAMENTO	p.7
ART. 11. - RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO	p.8
ART. 12. - DICHIARAZIONE	p.8
Art. 13. - COMUNICAZIONI	p.8
Art. 14. - ATTIVITA' DI CONTROLLO	p.8
Art. 15. - SANZIONI	p.9
Art. 16. – RISCOSSIONE COATTIVA	p.9
Art. 17. - RIMBORSI	p.10
Art. 18. - FUNZIONARIO RESPONSABILE	p. 10
Art. 19. INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO	p.10
Art. 20 - NORME DI RINVIO	p.10
Art. 21. - ENTRATA IN VIGORE	p.10